



aiga

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

Avvocati Genitori

I EDIZIONE

Giugno 2019

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

A cura di Manuela Calautti, Mariarita Mirone, Giovanna Suriano, Giulio De Carolis

Indice

1. L'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense per l'avvocato in maternità	Pag. 2
2. L'indennità di maternità per le libere professioniste	Pag. 3
2.1 A quanto ammonta l'indennità di maternità?	Pag. 3
2.2 Come si richiede l'indennità di maternità?	Pag. 4
2.3. L'indennità di maternità in caso di interruzione di gravidanza.	Pag. 5
2.4. L'indennità di maternità nell'ipotesi di adozioni e affidamenti.	Pag. 5
3. Il legittimo impedimento.	Pag. 7
3.1 Processo civile.	Pag. 7
3.2 Processo penale.	Pag. 7
4. Le iniziative di Cassa Forense in favore del genitore avvocato.	Pag. 8
4.1 Esonero dai contributi minimi.	Pag. 8
4.2 Indennità di assistenza.	Pag. 9
4.3 I bandi assistenza di Cassa Forense.	Pag. 9
5. L'esonero dall'obbligo formativo.	Pag. 12
5.1 La particolare esperienza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena: la tabella di esonero formativo.	Pag. 12
5.2 Modello di istanza di esonero.	Pag. 14
6. Focus giurisprudenziale.	Pag. 15
7. Le più recenti proposte dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.	Pag. 18

1. L'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense per l'avvocato in maternità

A norma dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2012 n°247 (legge professionale), la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le dovute eccezioni previste dalla legge, anche in riferimento ai primi anni di esercizio della professione.

La suddetta verifica è effettuata dal consiglio dell'ordine, ogni tre anni, con regolarità.

I parametri di riferimento per l'accertamento dell'esercizio effettivo della professione forense sono dettati dall'art. 2 comma 2 del Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense¹, e sono i seguenti:

- a) Titolarità di una partita IVA attiva ovvero appartenenza a una società o associazione professionale titolare di partita IVA attiva;
- b) Uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- c) Trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- d) Titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell'Ordine;
- e) Assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
- f) Titolarità di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

Sono esentate dalla suddetta verifica le donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino, o in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa, è esentata dal fornire la prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza della professione.

¹ D.M. Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016 n°47 – G.U. Serie Generale n°81 del 7 aprile 2016

Tale esenzione si applica altresì agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo.

2. L'indennità di maternità per le libere professioniste.

Il capo XII del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n°150/2001 e ss.mm.) è dedicato ai liberi professionisti.

L'art. 70, in particolare, sancisce che l'indennità di maternità spetta alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al T.U.; Cassa Forense è compresa tra gli enti indicati alla citata tabella D.

L'indennità di maternità, pertanto, è corrisposta all'avvocato iscritto a Cassa Forense per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

L'indennità viene corrisposta alternativamente alla madre o al padre che esercitino la libera professione, in virtù della sentenza n°385 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 70 T.U. nella parte in cui non prevede il principio che al padre spetti di percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità, attribuita normativamente solo a quest'ultima.

In caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, l'indennità di maternità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua.

2.1 A quanto ammonta l'indennità di maternità?

L'indennità di maternità di cui all'art. 70 T.U. è pari all'80 per cento (80%) di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla/dal libera/o professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

È previsto un importo minimo e massimo per l'indennità di maternità, che viene determinato come di seguito:

- IMPORTO MINIMO: l'indennità non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento (80%) del salario minimo giornaliero stabilito dalle tabelle INPS relative agli impiegati²;
- IMPORTO MASSIMO: l'indennità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo determinato come sopra.

L'indennità viene corrisposta da Cassa in un'unica soluzione, applicando – in base al regime fiscale della/del beneficiaria/o – la ritenuta d'acconto, se dovuta.

L'importo dell'indennità di maternità contribuisce alla formazione del reddito professionale netto ai fini IRPEF.

2.2 Come si richiede l'indennità di maternità?

L'indennità di maternità viene corrisposta da Cassa Forense, a norma dell'art. 71 del T.U., a seguito di apposita domanda, che deve essere presentata dall'avente diritto a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

La domanda può essere inoltrata a Cassa Forense secondo una delle seguenti modalità alternative:

- A mezzo p.e.c. all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it
- Telematicamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it e seguendo il percorso "Accessi riservati – posizione personale – istanze on line"³;
- A mezzo raccomandata A/R.

La domanda, se inoltrata tramite p.e.c. o raccomandata, dovrà essere redatta secondo la modulistica predisposta da Cassa Forense, reperibile al seguente indirizzo <http://www.cassaforense.it/media/4117/modulodomandaindennitamaternita.pdf>

La domanda dovrà essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000 attestante l'inesistenza del diritto del richiedente alle altre indennità previste dal T.U. ai Capi III, X e XI.

² Cfr. tabella A art. 1 D.L. n°402/81 conv. con modificazioni dalla legge n°537/81 e ss.mm. e successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

³ https://servizi.cassaforense.it/CFor/AccessiRiservati/Login/accessoriservato_pg.cfm?pag=01

2.3. L'indennità di maternità in caso di interruzione di gravidanza.

Ai sensi dell'art. 71 co. 4 del T.U., l'indennità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n°194/78, e nello specifico:

- a) Interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni quando la donna accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4 legge n°194/78);
- b) Interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 6 legge n°194/78).

2.4. L'indennità di maternità nell'ipotesi di adozioni e affidamenti.

In caso di adozione l'indennità di maternità spetta alla/al professionista per un periodo massimo di cinque mesi.

In caso di adozione nazionale l'indennità dovrà essere fruita durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia del beneficiario; nell'ipotesi di adozione internazionale, l'indennità potrà essere fruita prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti procedurali per l'adozione, ovvero entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Nella determinazione dei periodi di fruizione dell'indennità sopra citati, dovrà comunque tenersi sempre conto del periodo massimo di cinque mesi fissato dal combinato disposto degli artt. 72 e 26 del T.U.

Nel caso di affidamento di minore, invece, l'indennità spetta per un periodo massimo di tre mesi, e può essere fruita entro cinque mesi dall'affidamento.

Gli importi sono sempre quelli di cui all'art. 70 del T.U.; si rimanda al precedente paragrafo 2.1.

La richiesta dell'indennità, per i casi di adozione o affidamento, deve essere presentata a Cassa Forense entro il termine perentorio di centottanta (180) giorni dall'ingresso del minore, e deve essere corredata da copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento e da idonee dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n°445/00 attestanti l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità per qualsiasi altro titolo, nonché la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

3. Il legittimo impedimento.

La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n°205), ai commi 274 *quinquies* e *sexies* ha introdotto nel codice di procedura civile e nel codice di procedura penale la disciplina del cosiddetto legittimo impedimento per maternità.

3.1 Processo civile.

Nell'ambito del processo civile, la legge di Bilancio 2018 ha modificato le disposizioni di attuazione e transitorie al c.p.c., introducendo, nell'ambito della disciplina del calendario del processo di cui all'art 81 bis, il comma 3, in virtù del quale quando il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La norma si applica anche nei casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento di minore, tenendo conto dei periodi indicati dall'art. 26 T.U. sulla maternità e paternità⁴.

La suddetta norma, nella sua applicazione, non può comportare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta una trattazione urgente.

3.2 Processo penale.

Per quanto concerne il processo penale, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto il comma 5 bis dell'art. 420 ter c.p.p., che considera legittimo l'impedimento del difensore nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso, purché il difensore abbia prontamente comunicato il proprio stato di gravidanza al giudice.

⁴ Per l'individuazione dei periodi di cui all'art. 26, vedi il paragrafo 2.4 della presente guida.

4. Le iniziative di Cassa Forense in favore del genitore avvocato.

Oltre all'indennità di maternità, Cassa Forense contempla una serie di agevolazioni per l'avvocato genitore, in applicazione delle politiche di welfare.

Cassa Forense, in particolare, esonera l'avvocato genitore dal pagamento della contribuzione minima, eroga l'indennità di assistenza in alcuni casi particolari, e prevede ciclicamente l'emanazione di bandi con misure di supporto specifiche per l'avvocato genitore.

4.1 Esonero dai contributi minimi.

In attuazione dell'art. 21 della legge professionale, Cassa Forense ha adottato il relativo regolamento⁵, che all'art. 10 detta la disciplina degli esoneri temporanei dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo.

In particolare, sono esonerati dal pagamento dei citati contributi le donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa, nonché gli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo.

Tale esonero, normalmente, può essere richiesto per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali, salvo che negli specifici casi di maternità o adozione: in tali specifiche ipotesi, l'esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.

Per poter accedere a tali benefici l'iscrizione a Cassa Forense deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

La richiesta di esonero deve essere inoltrata a Cassa entro i termini finali di pagamento dei contributi minimi, e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva di Casa Forense.

⁵ Regolamento Cassa Forense di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della legge n°247/2012 (legge professionale) - Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e ss.mm. – approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 – G.U. Serie Generale n°192 del 20 agosto 2014, modificato con delibera del Comitato dei Delegati del 29 settembre 2017- approvato con nota ministeriale del 11 aprile 2018 – G.U. Serie Generale n°143 del 22 giugno 2018

In caso di accoglimento dell'istanza di esonero, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione (connessi al Modello 5) sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'avvocato iscritto a Cassa.

Nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di esonero, l'iscritto non sarà soggetto al pagamento di interessi e sanzioni, purché il versamento dei contributi minimi avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto della domanda.

4.2 Indennità di assistenza.

L'art. 14 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza⁶ prevede che Cassa Forense, a sostegno della professione, eroghi varie iniziative rivolte alla generalità degli iscritti, tra cui l'assistenza indennitaria.

L'indennità spetta agli iscritti a Cassa che, per infortunio o malattia verificatasi o insorta in costanza di iscrizione a Cassa, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi.

Tale istituto è applicabile anche nell'ipotesi di gravidanza a rischio, qualora le condizioni della gestante non le consentano di svolgere l'attività professionale.

Tuttavia, l'indennità di assistenza non è cumulabile con l'indennità di maternità; qualora ne sussistano i requisiti, essa sarà fruibile solo per i periodi esclusi dall'indennità di maternità.

4.3 I bandi assistenza di Cassa Forense.

L'art. 6 del Regolamento assistenza istituisce le prestazioni che Cassa Forense eroga a sostegno della famiglia, ripartendole nelle seguenti categorie:

- a) Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità;
- b) Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti;
- c) Borse di studio per gli orfani degli iscritti;
- d) Borse di studio per i figli degli iscritti;

⁶ Delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015 e ss.mm. – Approvato, con condizioni, con nota Ministeriale del 25 settembre 2015 – G.U. Serie Generale n°240 del 15 ottobre 2015

e) Altre provvidenze a sostegno della genitorialità.

In applicazione di tali disposizioni, Cassa Forense pubblica ciclicamente – di solito con cadenza annuale – una serie di bandi rivolti al sostegno della famiglia, erogando borse di studio in favore di studenti universitari di figli di iscritti a Cassa, contributi per figli nati/affidati/adottati nell'anno di pubblicazione del bando, contributi in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola secondaria superiore, contributi per le famiglie numerose, contributi per le famiglie monogenitoriali, contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne.

La partecipazione ai bandi a sostegno della genitorialità è riservata agli iscritti a Cassa ovvero agli iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione a Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della legge professionale, né cancellati dall'Albo, purché in possesso degli specifici requisiti reddituali e di merito fissati in ciascun bando.

In ogni caso, bisogna sempre essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali a Cassa (Modello 5).

La misura dei contributi è determinata in ciascun bando di riferimento, e l'erogazione avviene fino all'esaurimento dell'importo complessivo previsto dal rispettivo bando, secondo le rispettive graduatorie.

La partecipazione ai bandi avviene utilizzando i moduli pubblicati sul sito istituzionale di Cassa Forense.

Per conoscere gli ultimi aggiornamenti sui bandi è bene tenere sotto controllo il sito www.cassaforense.it ed il portale tematico dedicato servizi.cassaforense.it/cfor/welfare

Di seguito i link ai Bandi Cassa attivi per l'anno 2019:

- Bando n. 2/2019 per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla cassa (art. 6 lett. d reg. assistenza) <http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-22019-per-l-assegnazione-di-borse-di-studio-in-favore-di-studenti-universitari-figli-di-iscritti-alla-cassa-art-6-lett-d-reg-assistenza/>
- Bando n. 3/2019 per l'assegnazione di contributi per figli nati, affidati o adottati dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019 (art. 6 lett. e reg. assistenza)

<http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-32019-per-lassegnazione-di-contributi-per-figli-nati-affidati-o-adottati-dal-1-novembre-2018-al-31-ottobre-2019-art-6-lett-e-reg-assistenza/>

- Bando n. 4/2019 per l'assegnazione di contributi in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola secondaria superiore (art. 6 lett. e reg. assistenza) <http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-32019-per-lassegnazione-di-contributi-per-figli-nati-affidati-o-adottati-dal-1-novembre-2018-al-31-ottobre-2019-art-6-lett-e-reg-assistenza/>
- Bando n. 5/2019 per l'assegnazione di contributi per famiglie numerose (art. 6 lett. e reg. assistenza) <http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-52019-per-l-assegnazione-di-contributi-per-famiglie-numerose-art-6-lett-e-reg-assistenza/>
- Bando n. 6/2019 per l'assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 6 lett. e reg. assistenza) <http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-62019-per-l-assegnazione-di-contributi-per-famiglie-monogenitoriali-art-6-lett-e-reg-assistenza/>
- Bando n. 8/2019 per l'assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne (art. 14 lett. a7 reg. assistenza) <http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-82019-per-l-assegnazione-di-contributi-in-favore-di-iscritti-con-figli-in-asilo-nido-eo-scuole-materne-art-14-lett-a7-reg-assistenza/>

5. L'esonero dall'obbligo formativo.

L'art. 11 della legge professionale impone all'avvocato l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione, nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

Il regolamento per la formazione continua⁷, all'art. 15 comma 2, esonera dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori.

Per poter usufruire dell'esonero, l'interessato deve presentare apposita istanza al proprio COA di appartenenza, documentando la causa e la durata dell'impedimento.

L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo della durata dell'impedimento, e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

5.1 La particolare esperienza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena: la tabella di esonero formativo.

Ciascun Consiglio dell'Ordine può prevedere, in virtù della propria autonomia e nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla legge professionale, può disciplinare, in maniera più specifica l'esonero dalla formazione continua obbligatoria in caso di maternità.

Emblematico, in senso positivo, è il caso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, che per venire incontro agli avvocati genitori, ha addirittura stabilito un criterio di esonero a partire dalla gravidanza per la sola madre e, dopo la nascita, a colleghi uomini e donne (anche componenti lo stesso nucleo familiare) a scalare in base all'età ed al numero dei figli, secondo la seguente tabella:

⁷ Regolamento C.N.F. 16 luglio 2014 n°6

A) Figli fino a 6 anni di età

Numero figli	Crediti esonerati
1	10
2	15
3 (o più) a seconda dell'età del figlio maggiore	18

B) Figli da 7 anni a 10 anni di età

Numero figli	Crediti esonerati
1	8
2 (da 7 a 10 anni)	10
2 (uno fino a 10 anni e uno fino a 6 anni)	12
3 (o più) a seconda dell'età del figlio maggiore	15

C) Figli da 11 anni fino a 16 anni di età

Numero figli	Crediti esonerati
1	4
2 (o più) fino a 16 anni entrambi	6
2 (uno fino a 6 anni ed uno fino a 16 anni)	10
2 (o più) uno fino a 10 anni e uno fino a 16 anni	8
3 (o più) a seconda dell'età del figlio maggiore	12

Gli esoneri annuali vengono deliberati per i crediti formativi non in materia obbligatoria lasciando, quindi, l'obbligo di acquisire quelli di deontologia, ordinamento professionale ed etica forense, ad eccezione dell'ipotesi della gravidanza a rischio, considerato presupposto per esonero totale dell'obbligo formativo della madre.

È auspicabile che tutti gli ordini territoriali, sulla base della positiva esperienza del COA di Siena, tenendo conto delle specifiche esigenze dei singoli professionisti e della necessità per l'avvocato di conciliare al meglio l'attività professionale con la famiglia, adottino iniziative similari, tese a facilitare – fin dove possibile – la vita di una mamma o di un papà avvocato.

5.2 Modello di istanza di esonero.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____

Il/La sottoscritto/a Avv./Dott. _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ con studio in _____ alla via _____, iscritto/a all'Albo degli Avvocati/Registro dei Praticanti Abilitati dal _____, numero tessera _____ telefono _____ fax _____ email _____ pec _____

CHIEDE

di essere esonerato dall'obbligo formativo professionale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento C.N.F. 16 luglio 2014 n°6 e dal Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____, in quanto si trova in una situazione di impedimento determinato da (barrare la casella interessata)

- Gravidanza;
- Parto;
- Adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori.

Allega:

- Certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- Certificato di nascita del figlio minore;
- Documento di identità.

Luogo e data

FIRMA

6. Focus giurisprudenziale.

Corte Costituzionale, sentenza 23/12/2003, n. 371

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede, nel caso di adozione internazionale, l'estensione dell'indennità di maternità nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato anche nell'ipotesi che abbia superato i sei anni di età.

* * *

Corte Costituzionale, sentenza n°385 del 2005

"Occorre garantire un'effettiva parità di trattamento tra i genitori nel preminente interesse del minore che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un'organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell'indennità di cui al D.Lgs. n°151 del 2001, art. 70 in alternativa alla madre.

* * *

Cass. Civ. sez. lavoro sentenza 17/06/2013 n°15072

"In base al combinato disposto degli art. 70 e 71 D.lgs. n°151/2001, all'avvocato che ha comunicato alla cassa forense di aver percepito l'indennità di maternità a carico di altro ente previdenziale (nella specie, Inpdap) in relazione ad un contemporaneo rapporto di lavoro part-time, è preclusa la percezione dell'indennità di maternità anche dalla cassa forense".

* * *

Cass. Civ. sez. lavoro sentenza 02/05/2016 n°8594

"Non spetta all'avvocato di sesso maschile percepire, a carico della Cassa di previdenza ed assistenza forense, l'indennità di maternità ex art. 70, D.lgs. n°151 del 2001 in luogo della madre e della moglie".

* * *

Cass. Civ. sez. lavoro sentenza 30/05/2016 n°11129

“La posizione del padre, dopo la nascita del figlio, non è assimilabile a quella della madre: le norme sull’indennità di maternità sono poste direttamente a protezione della filiazione biologica e pertanto hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo precedente e successivo al parto; risulta quindi che tali norme non possono essere applicate al padre, che in tale fase ricopre una posizione diversa, che non richiede la protezione del suo stato di salute.

* * *

Cass. Civ. sez. lavoro sentenza 16/11/2017 n°27224

“In materia di indennità per maternità erogata dalla Cassa forense, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del d.lgs. n. 151 del 2001, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità, in quanto il diritto alla suddetta prestazione è riconosciuto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a condizione che la lavoratrice proponga la relativa istanza, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione “ad hoc”, quale requisito essenziale per l'erogazione, l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma”. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/05/2011)

* * *

Cass. Civ. sez. lavoro sentenza 12/12/2017 n°29757

“L’indennità di maternità dovuta alle libere professioniste esercenti la professione legale, in caso di gravidanza iniziata nel periodo antecedente al 29 ottobre 2003, data di entrata in vigore della legge n°289 del 2003, che ha modificato – senza efficacia retroattiva – l’art. 70 del d.lgs. n°151 del 2001, non soggiace in ogni caso al più favorevole regime reddituale previsto dall’originaria formulazione di tale norma, in quanto al fine di individuare la disciplina applicabile, non essendovi prima alcun diritto ad ottenere la prestazione, si deve avere riguardo al compimento del sesto mese di gravidanza, che segna il passaggio agli ultimi due mesi, sicché la nuova disciplina troverà applicazione se già entrata in vigore in tale momento (rigetta, Corte d’appello Milano, 28/10/2011).

* * *

Cass. Civ. sez. lavoro sentenza 27/04/2018 n°10282

"Non può essere contestato che l'affermazione del diritto del padre adottivo libero professionista, in alternativa alla madre, a fruire dell'indennità di maternità ha natura imperativa e deve essere applicato con l'efficacia stabilita dall'art. 136 Cost.

In attesa dell'intervento del legislatore per gli aspetti richiesti dalla Corte Costituzionale, il giudice a quo è, comunque, tenuto ad individuare sul piano interpretativo la regola per il caso concreto che dia concreta vitalità al principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento. Corte Costituzionale n°385 del 2005 ha indicato nettamente al giudice il nucleo di diritti da proteggere, per cui si impone un adeguamento necessario".

7. Le più recenti proposte dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Di seguito il testo della delibera adottata dalla Giunta Nazionale Aiga durante la seduta del 15 dicembre 2018.

* * *

Delibera di Giunta Nazionale n. 16 del 15 dicembre 2018

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati - riunitasi in data 15 dicembre 2018 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla questione relativa alle "mamme avvocato"

premessso

- che il D.lgs. n°150/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), al capo XII, detta la disciplina in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, applicabile anche alle esercenti la professione di avvocato;*
- che, a norma dell'art. 70 del citato decreto, l'indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, in misura pari ai 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento;*

valutato

- che il regolamento assistenza di Cassa Forense, con riferimento alle provvidenze a sostegno della genitorialità, si limita a rimandare al Consiglio di Amministrazione per l'emanazione di specifici bandi;*
- che nel 2010 è stato realizzato dal CENSIS, di concerto e con la partecipazione della CPO del CNF, e con la collaborazione di AIGA, un progetto sulla situazione delle donne avvocato, il cui rapporto finale è stato diffuso tra le istituzioni politiche e forensi;*
- che, nonostante siano passati numerosi anni dalla stesura di tale rapporto, le problematiche ivi evidenziate, purtroppo, sono rimaste di grande attualità, tenuto conto che la donna che non è messa nelle condizioni di conciliare la professione con il proprio ruolo all'interno della famiglia, si trova spesso costretta a rinunciare a legittime aspirazioni;*

- che sta divenendo preoccupante consuetudine che la donna, dopo la gravidanza, decida di abbandonare la professione per le difficoltà di ricollocarsi nel mondo del lavoro, disperdendo così le risorse personali, professionali ed economiche dedicate negli anni alla costruzione di una carriera forense;

considerato

- che, le statistiche evidenziate dalla stessa Cassa Forense e dall'Istat, certificano che le libere professioniste, al fine di non disperdere la propria esperienza lavorativa, scelgono di non avere figli sia per evitare di uscire dal mondo del lavoro, in cui faticosamente sono entrate, sia a causa di in una situazione economica attualmente sfavorevole, che colpisce soprattutto i più giovani;

- che nell'attuale contesto socio-politico, economico e professionale, è più che mai necessario ed urgente che si prendano in considerazione iniziative tendenti a tutelare la posizione svantaggiata della donna che esercita la professione di avvocato, che siano complementari a quelle in essere presso gli ordini ed i CPO, stante gli esiti rivedibili delle attività svolte in tal senso nell'ultimo decennio;

- che la tutela della donna avvocato non può limitarsi semplicemente all'erogazione di una inadeguata indennità di maternità, ma deve accompagnare la professionista in tutta la delicata fase in cui diventa madre, senza dimenticare che ormai, sempre più spesso, le gravidanze sono accompagnate da patologie temporaneamente invalidanti per la donna, con ricadute necessariamente negative sulla professione;

ritenuto

- che AIGA, in quanto associazione generalista, negli ultimi anni si è adoperata nello studio delle possibili tutele in favore della donna avvocato, con particolare attenzione alla condizione di madre della giovane professionista;

- che il Congresso Ordinario di Foggia e quello Straordinario di Bari/Trani ha visto le Sezioni sollecitare una forte presa di posizione da parte dell'Associazione sulla tutela della maternità e la conciliazione famiglia/lavoro, con proposte di azione politica approvate all'unanimità dall'assise congressuale;

tanto sopra premesso, valutato, ritenuto, considerato, la Giunta Nazionale

delibera

di impegnare l'associazione attivamente alla promozione e realizzazione di iniziative dirette alla tutela della genitorialità e alla conciliazione famiglia/lavoro per i giovani avvocati, sollecitando le istituzioni competenti a:

a) ridefinire le modalità di restituzione dell'indennità di maternità, mediante un criterio rateale (da 0 a 9 rate) a scaglioni fondato sul reddito medio del professionista determinato annualmente da Cassa Forense in base alle dichiarazioni del Modello 5 (ad esempio da reddito € 0 a 15.000 restituzione dello 0% dell'indennità; da reddito € 15.001 a 30.000 restituzione del 35% dell'indennità; da reddito € 30.001 a reddito 50.000 restituzione del 50% dell'indennità, e così via);

b) chiedere l'istituzione, in sostituzione e/o accanto all'indennità di maternità, di un'ulteriore misura, definita "contributo di maternità", sul modello di quella erogata dalla Cassa dei Commercialisti, pari a 5/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente a quello dell'evento, in ogni caso di importo non inferiore a € 5.012,80 e non superiore a € 25.064,00;

c) chiedere a Cassa Forense l'istituzione di appositi bandi per l'erogazione di contributi per il rimborso delle retribuzioni versate ad un collaboratore domestico assunto per la cura del figlio minore, e/o dei compensi versati ad un collega/collaboratore di studio per le sostituzioni nell'attività professionale;

d) istituire un fondo per la gravidanza a rischio;

e) promuovere e favorire progetti, anche interattivi, di sostituzione d'udienza in favore del genitore avvocato, mediante progetti finanziati da Cassa Forense che prevedano l'erogazione di un compenso minimo;

f) chiedere una maggiore equità delle politiche fiscali per la madre avvocato, con l'applicazione di un regime speciale per la madre avvocato che non riesca a fatturare per documentate esigenze personali, come ad esempio una gravidanza a rischio;

g) informare l'avvocato sulle normative esistenti in tema di tutela della genitorialità "professionale", anche mediante la predisposizione di una guida/manabile da diffondere tra le

sezioni, ovvero di eventi ad hoc organizzati in collaborazione con Cassa Forense, quale soggetto erogatore delle tutele;

h) attuare, sin dall'università, un orientamento alla professione di avvocato, al fine di avere donne consapevoli delle difficoltà, della fatica e del tempo richiesto dalla professione;

i) sollecitare la realizzazione di sportelli di ascolto per rispondere a questioni attuali ed aperte per la mamma avvocato anche attraverso servizio di consulenza relativa al recupero dell'autostima e al reinserimento nel mondo professionale dopo la gravidanza;

j) chiedere l'inserimento nelle Scuole Forensi di moduli specifici per le pari opportunità, in modo da cambiare la cultura della classe forense, dedicando lezioni specifiche all'adozione di strategie antidiscriminatorie nell'ambito dell'organizzazione dello studio legale;

k) vigilare sull'attività dei CPO affinché perseguano gli scopi per cui sono nati;

l) promuovere convenzioni per prodotti assicurativi che possano erogare una rendita mensile alla mamma avvocato.

Roma, 15 dicembre 2018

*Il Presidente
Alberto Vermiglio*